

## Mediazione d.m. 180 2011 01

Mediazione - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ministero della giustizia - decreto 18 ottobre 2010 , n. 180 (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

**A d o t t a**

il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
- g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
- h) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
- i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
- l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori;

## Mediazione d.m. 180 2011 01

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i),

assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - <a href="http://www.foroeuropeo.it">www.foroeuropeo.it</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|